



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale	
16 OTT. 2012	
Prot. 93116	Tit. I Cl. 3
Rep. Decreti 3735	

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", ed in particolare l'art. 11, comma 1;
- vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", ed in particolare l'art 17, comma 95;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
- vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009 e ss.mm.;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il nuovo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n° 4957 del 28 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 32, c. 3;
- vista la delibera del 13 febbraio 2012 del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con la quale sono state approvate delle modifiche al Regolamento didattico di Ateneo, parte generale;
- vista la nota rettorale prot. n. 18255 del 12 marzo 2012, con la quale è stata trasmessa al M.I.U.R. la superiore delibera del Senato accademico;
- visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 giugno 2012, nel quale sono state formulate osservazioni alle suindicate modifiche alla parte generale del Regolamento didattico di Ateneo;
- vista la delibera del 20 luglio 2012 del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con la quale sono state approvate ulteriori modifiche alla parte generale del Regolamento didattico di Ateneo, sulla base delle osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale;
- vista la nota rettorale prot. n. 65361 del 23 luglio 2012, con la quale è stata trasmessa al M.I.U.R. la superiore delibera;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 12 settembre 2012, come trasmesso con nota del M.I.U.R. del 26 settembre 2012 prot. n. 3474;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo - parte generale - è modificato come da testo che si allega al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento di cui al precedente art.1.

Le modifiche al Regolamento didattico di Ateneo - parte generale - entreranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Catania, **16 OTT. 2012**

IL RETTORE

A. Recca



V.F.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO**

INDICE

PARTE I

TITOLO I - Strutture didattiche e corsi di studio

- Art. 1 - Strutture didattiche**
- Art. 2 - Commissioni paritetiche**
- Art. 3 - Corsi di studio**
- Art. 4 - Obiettivi formativi dei corsi di studio**
- Art. 5- Titoli**
- Art. 6 - Istituzione e attivazione dei corsi di studio**
- Art. 7 - Regolamenti didattici dei corsi di studio**
- Art. 8 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio**
- Art. 9 - Crediti formativi universitari**
- Art. 10 - Corsi di laurea**
- Art. 11 - Corsi di laurea magistrale**
- Art. 12 - Corsi di specializzazione**
- Art. 13 - Corsi di dottorato di ricerca**
- Art. 14 - Master universitari**

TITOLO II - Regolamentazione delle attività didattiche

- Art. 15 - Manifesto degli studi**
- Art. 16 - Calendario delle attività didattiche**
- Art. 17 - Insegnamenti**
- Art. 18 - Esami o valutazioni finali del profitto**
- Art. 19 - Commissioni di esame o valutazione finale del profitto**
- Art. 20 - Prove finali**

TITOLO III - Carriera studentesca

- Art. 21 - Immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio**
- Art. 22 - Frequenza dei corsi**
- Art. 23 - Studenti regolari, ripetenti e fuori corso**
- Art. 24 - Studenti a tempo parziale**
- Art. 25 - Rinuncia agli studi. Decadenza**
- Art. 26 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero**
- Art. 27 - Iscrizione a insegnamenti extra-curricolari e a corsi singoli**
- Art. 28 - Istanze. Certificazioni**

TITOLO IV - Attività integrative. Docenti

- Art. 29 - Attività didattiche speciali e integrative**
- Art. 30 - Attività di collaborazione part-time**
- Art. 31 - Orientamento e tutorato**
- Art. 32 - Doveri didattici dei docenti**
- Art. 33 - Incentivazione dell'impegno didattico dei docenti**



TITOLO V - Norme finali e transitorie

Art. 34 - Approvazione del regolamento

Art. 35 - Modifica del regolamento

Art. 36 - Norme transitorie

PARTE II - Elenco delle strutture didattiche

Art. 37 - Elenco dei dipartimenti

Art. 38 - Elenco delle scuole

Art. 39 - Elenco delle scuole di dottorato

Art. 40 - Elenco delle strutture didattiche speciali

PARTE III - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea

Art. 41 - Elenco dei corsi di laurea

PARTE IV - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale

Art. 42 - Elenco dei corsi di laurea magistrale



PARTE I

TITOLO I - Strutture didattiche e corsi di studio

Art. 1

Strutture didattiche

1. Al fine di organizzare e gestire le attività didattiche, l'ateneo si articola in strutture didattiche, organismi caratterizzati da collegialità funzionale all'esercizio dell'autonomia didattica. Sono strutture didattiche dell'università di Catania:

- a) i dipartimenti;
- b) le scuole;
- c) le scuole di dottorato, ove istituite;
- d) le strutture didattiche speciali.

I docenti sono incardinati esclusivamente presso i dipartimenti.

2. Il funzionamento di ciascuna struttura didattica è disciplinato da un apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3. Ciascuna struttura didattica è retta da un consiglio, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

4. Presso l'università di Catania sono attivate le strutture didattiche elencate nella parte II del presente regolamento.

Art. 2

Commissioni paritetiche

1. Presso ogni struttura didattica è istituita una commissione paritetica di docenti e studenti.

2. La commissione paritetica dipartimentale e la commissione paritetica della Facoltà di Medicina, oltre ai compiti previsti dallo statuto,

- a) effettuano verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica;
- b) vigilano sull'andamento delle attività didattiche, sul loro effettivo coordinamento, sulla qualità dell'offerta formativa, sulla coerenza tra programmazione didattica e relativa attuazione, anche con riferimento all'obiettivo di favorire una maggiore corrispondenza tra durata normale e durata effettiva dei corsi di studio;
- c) propongono al consiglio di dipartimento ogni iniziativa atta a migliorare l'organizzazione della didattica;
- d) esprimono pareri sui regolamenti didattici dei corsi di studio e sulla effettiva coerenza tra i crediti formativi universitari assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 3

Corsi di studio

1. Presso i dipartimenti sono istituiti i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale elencati nella parte III e nella parte IV del presente regolamento, conformemente agli ordinamenti di cui agli allegati 1 e 2 ed ai rispettivi regolamenti didattici, redatti in conformità con le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e all'art. 1 del decreto ministeriale 16 marzo 2007 disciplinante i criteri, le procedure e le disposizioni relative agli ordinamenti dei corsi di studio. Presso i dipartimenti sono istituiti anche master universitari di primo e di secondo livello. I corsi di studio di cui sopra, nonché i corsi di specializzazione sono istituiti anche presso le strutture didattiche speciali il cui ordinamento lo preveda espressamente. I corsi di studio attivati annualmente vengono elencati nel manifesto degli studi di cui all'art.

15. *

2. Presso i dipartimenti raggruppati nella facoltà di medicina sono istituiti i corsi di specializzazione dell'area medica di cui ad apposito bando emanato annualmente.

3. Presso le scuole di dottorato sono istituiti i corsi di dottorato di ricerca di cui ad apposito bando emanato annualmente.

4. Presso i dipartimenti e le strutture didattiche speciali sono istituiti corsi di formazione integrativa e di perfezionamento, anche di eccellenza, la cui attivazione viene resa nota attraverso apposito bando.

5. Ciascun corso di studio è retto da un consiglio che esercita le prerogative previste dallo statuto e quelle demandategli dal regolamento della struttura didattica a cui afferisce. Il consiglio può proporre al consiglio

della struttura didattica le modifiche all'ordinamento didattico e al regolamento didattico del corso di studio. Il consiglio delibera sulle istanze degli studenti.

6. Su proposta di una o più strutture didattiche possono essere istituiti e attivati corsi di studio interateneo il cui funzionamento è disciplinato da apposite convenzioni.

7. I corsi di studio sono sottoposti annualmente ad un sistema di autovalutazione e di valutazione interna delle attività didattiche, svolta dal Nucleo di valutazione.

Art. 4

Obiettivi formativi dei corsi di studio

1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui il corso sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali.

2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

3. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il corso può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

4. Il dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.

5. Il master universitario è un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivo al conseguimento della laurea o della laurea magistrale.

Art. 5

Titoli

1. L'ateneo rilascia i seguenti titoli:

- a) laurea;
- b) laurea magistrale;
- c) diploma di specializzazione;
- d) dottorato di ricerca;
- e) master universitario di primo livello;
- f) master universitario di secondo livello.

2. I titoli di cui al comma 1 sono conseguiti, rispettivamente, al termine dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master attivati presso l'ateneo.

3. Il titolo di laurea e di laurea magistrale ha la denominazione del corso di studio e l'indicazione della classe di appartenenza ed è corredato dal supplemento al diploma di cui al comma 4 dell'art. 28. I titoli conseguiti in corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.

4. Il conseguimento del titolo avviene, nel rispetto delle norme in vigore, secondo le modalità di cui all'art. 20.

5. Sulla base di apposite convenzioni, l'ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, con le modalità previste dalle convenzioni stesse.

Art. 6

Istituzione e attivazione dei corsi di studio

1. L'ateneo assume ogni iniziativa utile ad adeguare la propria offerta formativa, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale e internazionale, nonché delle esigenze sociali e della richiesta di qualificazione professionale del territorio in cui opera. A tal fine, il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, provvede con regolare periodicità, sentito il Nucleo di valutazione, in base al sistema di valutazione interna delle attività didattiche di cui al comma 7 dell'art. 3, alla verifica del conseguimento degli obiettivi di ciascun corso di studio ed al conseguente aggiornamento dell'offerta formativa.

2. L'istituzione di un corso di studio avviene su proposta di una struttura didattica. La proposta è corredata dal relativo ordinamento didattico, definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Per i corsi di studio che danno accesso all'esercizio di

professioni regolate da ordini professionali, sono necessariamente sentiti i consigli degli ordini presenti nel territorio.

3. L'ordinamento didattico del corso di studio determina, in particolare:

- a) la denominazione del corso di studio, gli obiettivi formativi e la classe di appartenenza;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) i crediti formativi universitari assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività relative alla formazione di base e quelle caratterizzanti la classe, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- e) i risultati di apprendimento attesi formulati secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento), indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

4. La proposta di istituzione del corso di studio viene comunicata alle altre strutture didattiche e, quindi, sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che delibera, sentito il Nucleo di valutazione, previo parere del Senato accademico. Il Consiglio di amministrazione approva previa motivata constatazione della sussistenza dei presupposti di fattibilità di cui al comma seguente. Il corso di studio approvato ed il relativo ordinamento vengono inseriti - previa acquisizione del parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. - nel presente regolamento didattico di ateneo che viene, quindi, sottoposto all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca. Il decreto rettorale di emanazione del regolamento indica la data di entrata in vigore dell'ordinamento didattico.

5. Sono presupposti di fattibilità di un corso di studio:

- a) la rispondenza a giustificate esigenze scientifiche e socio-economiche, considerate anche dal punto di vista territoriale;
- b) la sussistenza, anche in via di ipotesi, di adeguate risorse di personale docente di ruolo (con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti del corso di studi), di personale tecnico, aule, attrezzature e laboratori, valutate anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative;
- c) la compatibilità con il mantenimento della qualità dell'offerta formativa e con la organizzazione dei corsi di studio già attivati nell'ateneo.

6. Il corso di studio è attivato su proposta della struttura didattica competente con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati dal ministero, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione. L'attivazione del corso di studio è subordinata al suo inserimento nella banca dati dell'offerta formativa del ministero. L'attivazione è effettuata per un ciclo completo.

7. Nel caso di corsi di studio attivati a seguito di accordi di collaborazione tra più strutture didattiche o con altro ateneo, il regolamento didattico del corso di studio, di cui all'art. 7, determina le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento e attribuisce ad una delle strutture didattiche interessate o ad uno degli atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del corso, secondo quanto previsto dagli accordi o dalle convenzioni.

8. Qualora un corso di studio non venga più attivato, anche a seguito del venir meno, in tutto o in parte, dei presupposti di cui al precedente comma 5, l'ateneo assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo. La struttura didattica a cui il corso afferisce disciplina la facoltà degli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati, assicurando il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi universitari fino a quel momento acquisiti.

Art. 7

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Ciascun corso di studio è disciplinato da un regolamento didattico, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio della struttura didattica a cui il corso afferisce, in conformità con l'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

2. Il regolamento didattico del corso di studio specifica in particolare:

- a) gli obiettivi formativi specifici, il quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e, ove possibile, i profili professionali di riferimento;
- b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- c) i crediti formativi universitari assegnati ad ogni insegnamento ed a ogni altra attività formativa e le eventuali propedeuticità;
- d) la tipologia delle forme didattiche adottate e le modalità di verifica della preparazione;
- e) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
- f) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
- g) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera e i relativi crediti;
- h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica dei risultati di stages, tirocini e periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
- j) i crediti previsti per la preparazione della prova finale e le caratteristiche della prova;
- k) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- l) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- m) le disposizioni su eventuali altri obblighi degli studenti;
- n) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- o) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio.

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono assunte dal consiglio della competente struttura didattica, previo parere favorevole della commissione paritetica.

4. Ogni eventuale modifica dei regolamenti didattici dei corsi di studio, deve essere approvata dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei Consigli delle strutture didattiche con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 8

Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di laurea. È richiesto, altresì, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, secondo quanto indicato nel regolamento didattico del corso di laurea, che definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina le modalità di verifica. La verifica, che può tener conto anche dei risultati conseguiti dallo studente negli ultimi tre anni del suo percorso scolastico, mira all'accertamento delle conoscenze di base, di norma in non più di quattro aree disciplinari. Le modalità di verifica possono essere differenziate anche in funzione del tipo di diploma conseguito. Il regolamento può prevedere specifiche attività formative propedeutiche alla verifica, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. Se la verifica non è positiva, lo studente deve soddisfare nel primo anno di corso gli specifici obblighi formativi aggiuntivi indicati nel regolamento didattico del corso di laurea. I regolamenti didattici dei corsi di laurea ad accesso programmato possono prevedere specifici obblighi formativi aggiuntivi che debbono essere soddisfatti nel primo anno di corso dagli studenti ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di laurea magistrale. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale regolato da normative dell'unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello ovvero ai corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali basta essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Per i corsi di laurea magistrale per i quali dalla normativa vigente non sia previsto il numero programmato, il regolamento didattico del corso di studio stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari nonché l'adeguatezza della preparazione. A tal fine, il regolamento indica le modalità di verifica della stessa. Al fine di consentire l'accesso anche a laureati provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, il regolamento didattico del corso di studio può prevedere per tali laureati un percorso iniziale diverso e/o specifiche prove di ammissione.

3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. In conformità ai decreti istitutivi, il



regolamento didattico del corso indica gli specifici requisiti di ammissione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.

4. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

5. Per essere ammessi ad un master universitario di primo livello occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master.

6. Per essere ammessi ad un master universitario di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master.

Art. 9

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, con l'eccezione di quelle classi di corsi di studio per le quali eventuali decreti ministeriali prevedano variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. Il regolamento didattico del corso di studio determina la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. Nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo, corrispondente a un credito, possono rientrare:

a) almeno 6 e non più di 9 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e le restanti allo studio individuale;

b) almeno 12 e non più di 18 ore dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti e le restanti allo studio e alla rielaborazione personale;

c) 25 ore di pratica individuale in laboratorio o di attività per la preparazione della prova finale;

d) 25 ore di tirocinio.

5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

6. Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno studente in altra università o in altro corso di studio è deliberato dal consiglio del corso di studio che accoglie lo studente, secondo procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente ed anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

7. Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.

8. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati negli studi universitari a tempo pieno o a tempo parziale.

9. Il consiglio della struttura didattica competente può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e indicati nel regolamento didattico del corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. In ogni caso il numero di tali crediti non può essere superiore a dodici. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale, di corsi di laurea magistrale a ciclo unico o di altri corsi di laurea.



Art. 10
Corsi di laurea

1. Nell'ambito di una classe di laurea, di norma, è istituito un solo corso di laurea, eventualmente articolato in più curricula che assicurano, comunque, un'ampia base comune e omogeneità culturale, differenziandosi per non più di sessanta crediti e non prima del secondo anno di corso.
2. Corsi di laurea afferenti alla stessa classe sono istituiti qualora, soprattutto in presenza di una domanda studentesca particolarmente elevata, vi sia l'esigenza di una chiara differenziazione dei titoli. In tal caso, l'ordinamento dei corsi prevede attività formative che si differenziano per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti attribuiti a ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di laurea siano articolati in curricula, la differenziazione sussiste tra ciascun curriculum di un corso di laurea e tutti i curricula dell'altro.
3. In assenza di specifica indicazione, tutti i corsi di laurea afferenti alla medesima classe sono considerati affini. Ove siano previsti gruppi di affinità distinti, ne viene data specifica indicazione negli ordinamenti dei rispettivi corsi di laurea. Gli studenti iscritti a corsi di laurea affini condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti.
4. Corsi di laurea appartenenti a due classi diverse sono istituiti qualora sussistano particolari esigenze interdisciplinari per il conseguimento di obiettivi formativi specifici che richiedano di collocare il corso in posizione equilibrata tra le due classi. In tal caso, l'ordinamento del corso di laurea soddisfa i requisiti di entrambe le classi. Al momento dell'immatricolazione lo studente indica la classe nella quale intende conseguire il titolo. Tale scelta può essere modificata fino al momento dell'iscrizione al terzo anno.
5. Annualmente, per ogni corso di laurea, il manifesto degli studi indica:
 - a) i docenti del corso di laurea con la specifica indicazione dei professori o ricercatori, di ruolo nei relativi settori scientifico-disciplinari presso l'ateneo o presso atenei con i quali sia stata stipulata specifica convenzione, che assicurano la copertura di insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti, nonché l'indicazione dei docenti, di ruolo nei relativi settori, che coprono almeno il 70% dei settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti;
 - b) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il corso di laurea;
 - c) i risultati raggiunti in termini di occupabilità con riferimento alla situazione del mercato del lavoro nel settore;
 - d) il numero di iscritti per ciascun anno e le previsioni sull'utenza sostenibile;
 - e) le procedure di valutazione messe in atto;
 - f) le strutture e i servizi a disposizione del corso e dei suoi studenti;
 - g) i supporti e i servizi a disposizione degli studenti diversamente abili;
 - h) l'organizzazione dell'attività didattica;
 - i) i servizi di orientamento e tutorato;
 - j) i programmi degli insegnamenti e gli orari delle varie attività.
6. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.
7. Il livello minimo di conoscenza della lingua straniera richiesto è il livello A2 della classificazione del CEF (Common European Framework). La verifica viene effettuata con le modalità fissate dal regolamento del corso di laurea, che precisa anche il numero dei crediti conseguiti dallo studente. Le strutture didattiche organizzano dei corsi di preparazione linguistica finalizzati al superamento della prova.
8. Per attestare la conoscenza della lingua straniera ed avere il riconoscimento dei relativi crediti, lo studente può presentare una certificazione linguistica, cioè una attestazione formale del livello di conoscenza della lingua straniera rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dall'ateneo. In tal caso, il livello minimo di conoscenza richiesto è il B1. Lo studente può conseguire la certificazione presso l'ateneo, limitatamente alle lingue per le quali è "testing point", e seguire i corsi di preparazione linguistica finalizzati al conseguimento della certificazione. In tal caso, conseguita la certificazione, può ottenere il rimborso del costo della stessa e di parte del costo dell'eventuale iscrizione al corso di preparazione, nelle forme e nella misura massima deliberata annualmente.
9. Per conseguire la laurea lo studente deve superare non più di 20 esami o valutazioni finali di profitto. A tal fine, gli esami o le valutazioni finali relative alle attività autonomamente scelte dallo studente, indipendentemente dal numero di crediti corrispondenti, vengono conteggiati come unico esame. Non possono essere considerate in tale conteggio la prova finale per il conseguimento del titolo di studio, la verifica della conoscenza della lingua straniera, le eventuali verifiche relative all'acquisizione di ulteriori

conoscenze linguistiche, o di abilità informatiche e telematiche, o relative a eventuali stages e tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ordini e collegi professionali.

10. Allo scopo di evitare la parcellizzazione delle attività formative e, nel contempo, insegnamenti eccessivamente onerosi, a ciascun insegnamento è attribuito un numero di crediti non inferiore a sei e non superiore a dodici, eccezionalmente elevabile fino a diciotto per non più di tre insegnamenti. Per gli insegnamenti ai quali è attribuito un numero di crediti superiore a dodici è prevista almeno una prova o un colloquio in itinere che dà luogo al conseguimento di un adeguato numero di crediti. Corsi integrati di più insegnamenti o moduli coordinati sono previsti solo nei casi in cui l'approccio multidisciplinare (cioè di discipline afferenti a settori scientifico-disciplinari diversi) sia palesemente indispensabile o quando, nel caso di corsi di almeno 9 crediti, siano presenti insegnamenti o moduli coordinati dello stesso settore scientifico-disciplinare con parti a contenuto fortemente specialistico.

11. Nel caso di corsi integrati, a ciascun docente è affidato un insegnamento o un numero di moduli corrispondenti ad almeno 6 crediti, riducibili a 2 nei corsi di studio dell'area medica. Tra i docenti titolari dei singoli insegnamenti o moduli coordinati, il dipartimento indica un coordinatore del corso con il compito di garantire la massima integrazione tra i vari insegnamenti o moduli coordinati e di presiedere la commissione, composta da tutti i docenti del corso integrato, a cui spetta la valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

12. Gli studenti che acquisiscono i 180 crediti previsti dall'ordinamento conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

13. Il titolo di laurea rilasciato reca la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, senza alcun riferimento agli eventuali curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne del corso.

14. Unitamente al titolo, allo studente viene rilasciato, come supplemento al diploma di laurea, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito per conseguire il titolo.

Art. 11

Corsi di laurea magistrale

1. Nell'ambito di una classe di laurea magistrale, di norma, è istituito un solo corso di laurea magistrale, eventualmente articolato in più curricula che assicurano, comunque, un'ampia base comune, differenziandosi per non più di quaranta crediti.

2. Corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe sono istituiti qualora vi sia l'esigenza di una più chiara differenziazione dei titoli. In tal caso, l'ordinamento dei corsi prevede attività formative che si differenziano per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti attribuiti a ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di laurea magistrale siano articolati in curricula, la differenziazione sussiste tra ciascun curriculum di un corso di laurea magistrale e tutti i curricula dell'altro.

3. Corsi di laurea magistrale appartenenti a due classi diverse sono istituiti qualora sussistano particolari esigenze interdisciplinari per il conseguimento di obiettivi formativi specifici che richiedano di collocare il corso in posizione equilibrata tra le due classi. In tal caso, l'ordinamento del corso di laurea magistrale soddisfa i requisiti di entrambe le classi. Al momento dell'immatricolazione lo studente indica la classe nella quale intende conseguire il titolo. Tale scelta può essere modificata fino al momento dell'iscrizione al secondo anno.

4. Annualmente, per ogni corso di laurea magistrale, il manifesto degli studi indica:

- a) i docenti del corso di laurea magistrale con la specifica indicazione dei professori o ricercatori, di ruolo nei relativi settori scientifico-disciplinari presso l'ateneo o presso atenei con i quali sia stata stipulata specifica convenzione, che assicurano la copertura di insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 crediti nonché l'indicazione dei docenti, di ruolo nei relativi settori, che coprono almeno il 70% dei settori scientifico-disciplinari previsti per le attività caratterizzanti;
- b) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il corso di laurea;
- c) i risultati raggiunti in termini di occupabilità con riferimento alla situazione del mercato del lavoro nel settore;
- d) il numero di iscritti per ciascun anno e le previsioni sull'utenza sostenibile;
- e) le procedure di valutazione messe in atto;
- f) le strutture e i servizi a disposizione del corso e dei suoi studenti;
- g) i supporti e i servizi a disposizione degli studenti diversamente abili;



- h) l'organizzazione dell'attività didattica;
- i) i servizi di orientamento e tutorato;
- j) i programmi degli insegnamenti e gli orari delle varie attività.

5. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti, superando non più di 12 esami o valutazioni finali di profitto. A tal fine, gli esami o le valutazioni finali relative alle attività autonomamente scelte dallo studente, indipendentemente dal numero di crediti corrispondenti, vengono conteggiati come unico esame. Non possono essere considerate in tale conteggio la prova finale per il conseguimento del titolo di studio, le eventuali verifiche relative all'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, o di abilità informatiche e telematiche, o relative a eventuali stages e tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ordini e collegi professionali.

6. Allo scopo di evitare la parcellizzazione delle attività formative e, nel contempo, insegnamenti eccessivamente onerosi, a ciascun insegnamento è attribuito un numero di crediti non inferiore a sei e non superiore a dodici, eccezionalmente elevabile fino a diciotto per non più di due insegnamenti. Per gli insegnamenti ai quali è attribuito un numero di crediti superiore a dodici è prevista almeno una prova o un colloquio in itinere che dà luogo al conseguimento di un adeguato numero di crediti. Corsi integrati di più insegnamenti o moduli coordinati sono previsti solo nei casi in cui l'approccio multidisciplinare (cioè di discipline afferenti a settori scientifico-disciplinari diversi) sia palesemente indispensabile o quando siano presenti insegnamenti o moduli coordinati dello stesso settore scientifico-disciplinare con parti a contenuto fortemente specialistico.

7. Nel caso di corsi integrati, a ciascun docente è affidato un insegnamento o un numero di moduli corrispondenti ad almeno 6 crediti, riducibili a 2 nei corsi di studio dell'area medica. Tra i docenti titolari dei singoli insegnamenti o moduli coordinati, il dipartimento indica un coordinatore del corso con il compito di garantire la massima integrazione tra i vari insegnamenti o moduli coordinati e di presiedere la commissione, composta da tutti i docenti del corso integrato, a cui spetta la valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

8. Gli studenti che acquisiscono i 120 crediti previsti dall'ordinamento conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

9. Il titolo di laurea magistrale rilasciato reca la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea magistrale, senza alcun riferimento agli eventuali curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne del corso.

10. Unitamente al titolo, allo studente viene rilasciato, come supplemento al diploma di laurea magistrale, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito per conseguire il titolo.

11. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami di cui al comma 5 è fissato rispettivamente in 30 e 36. Analogamente, il numero massimo di insegnamenti di cui al comma 6, ai quali eccezionalmente può essere attribuito un numero di crediti maggiore di dodici e non superiore a diciotto, è fissato rispettivamente in cinque e sei.

Art. 12

Corsi di specializzazione

1. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito il numero di crediti determinato dai decreti ministeriali, fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.

Art. 13

Corsi di dottorato di ricerca

1. L'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, le modalità di conferimento delle borse di studio, gli obblighi e i diritti dei dottorandi, nonché le convenzioni per il finanziamento dei posti aggiuntivi di dottorato sono disciplinati da un apposito regolamento di ateneo.

2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti dall'ateneo anche in consorzio con altri atenei o mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica nonché di personale, strutture ed attrezzature idonee.

3. In base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale l'ateneo istituisce corsi di dottorato di ricerca congiunti o corsi di dottorato internazionale. Tali corsi sono disciplinati,

anche in deroga al regolamento di cui al comma 1, dai relativi regolamenti, redatti secondo quanto previsto dagli specifici accordi.

4. I corsi di dottorato di ricerca hanno, di norma, durata triennale. Corsi di durata maggiore possono essere istituiti solo sulla base di motivazioni particolari.

5. In relazione alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche da utilizzare per lo svolgimento del corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ciascun corso di dottorato può accogliere, per ogni ciclo, un numero massimo di dottorandi che non può, comunque, essere inferiore a tre.

6. L'accesso ad un corso di dottorato di ricerca è subordinato al superamento di una prova di ammissione, le cui modalità di svolgimento sono precisate nel relativo bando di concorso. Al termine della prova, viene compilata una graduatoria generale di merito. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.

7. A ciascun corso di dottorato l'ateneo assegna delle borse di studio, di durata pari all'intera durata del corso, assegnate ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria stessa.

8. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro corso di studio universitario, compresi i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento, i corsi di perfezionamento all'estero o altri corsi di dottorato di ricerca, salve diverse disposizioni di legge.

9. Parte delle attività formative può essere svolta presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri diversi da quelli nei quali è attivato il corso.

Art. 14

Master universitari

1. L'istituzione dei master universitari, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e la durata sono disciplinati da un apposito regolamento di ateneo.

2. Master universitari sono attivati dall'ateneo, su proposta di almeno un dipartimento, anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

3. Per conseguire il master universitario lo studente deve acquisire almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. La durata minima dei corsi di master universitario è di un anno.

4. I corsi per il conseguimento del master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, per un numero di ore non inferiore a 400. A dette attività si aggiunge, per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, un periodo di tirocinio funzionale, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi.

TITOLO II - Regolamentazione delle attività didattiche

Art. 15

Manifesto degli studi

1. Entro il 28 febbraio il consiglio di ciascuna struttura didattica di riferimento, su proposta dei consigli di corso di studio, predispose il proprio manifesto degli studi per l'anno accademico seguente, recante il piano di tutte le attività didattiche previste, il relativo calendario e tutte le indicazioni di cui ai commi 5 dell'articolo 10 e 4 dell'articolo 11.

2. Entro il 31 maggio il senato accademico approva il manifesto degli studi dell'ateneo, recante l'insieme coordinato dei manifesti degli studi di tutte le strutture didattiche e tutte le altre indicazioni di carattere generale (tasse, contributi, servizi, ...) di utilità per lo studente.

3. Il manifesto degli studi viene reso noto e adeguatamente pubblicizzato mediante il sito dell'ateneo.

Art. 16

Calendario delle attività didattiche

1. Per ciascun anno accademico di riferimento, il calendario delle attività didattiche dei singoli corsi di studio viene approvato dal consiglio della struttura didattica competente, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo ed in modo che le varie attività si svolgano all'interno dei periodi sotto precisati.



2. Le attività didattiche si articolano in due periodi distinti. All'interno di ciascuno di essi sono previste attività didattiche frontali (lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio, ...) per una durata effettiva non minore di 10 e non maggiore di 13 settimane. Al termine di tali attività è prevista una sessione di esami di durata non inferiore a 40 giorni. Una ulteriore sessione della stessa durata è prevista nel periodo subito precedente l'inizio dell'anno accademico.
3. Possono essere previsti insegnamenti che si articolano su ambedue i periodi, con la sospensione delle attività tra i due periodi per consentire lo svolgimento della sessione di esame.
4. Le attività didattiche si svolgono secondo un calendario deliberato annualmente unitamente al manifesto degli studi dal Senato accademico. Le attività didattiche relative al generico anno accademico 00/01 si svolgono, di norma, durante gli anni solari 00 e 01 nei seguenti periodi:
 - a) attività formative propedeutiche all'ammissione ai corsi di laurea: tra il 1° luglio 00 e il 21 agosto 00
 - b) verifica dei requisiti di ammissione: tra il 25 agosto 00 e il 30 settembre 00
 - c) termine ordinario di immatricolazioni ed iscrizioni: 10 ottobre 00
 - d) attività didattiche:
 - primo periodo: tra l'11 ottobre 00 e il 10 marzo 01
 - secondo periodo: tra l'11 marzo 01 e il 31 luglio 01
 - terza sessione di esami: dal 1° settembre al 10 ottobre 01
 - e) prova finale per il conseguimento del titolo di studio: tra il 15 gennaio 01 e il 30 novembre 01.
5. Gli esami o valutazioni finali di profitto per gli studenti regolari sono svolti unicamente nei periodi in cui non si svolgono attività didattiche frontali e in almeno tre diversi periodi (sessioni). All'interno di ciascuna sessione sono svolti almeno due appelli distanziati di almeno quindici giorni, anche per gli esami per i quali è prevista una prova scritta o pratica. In tal caso, le date delle prove sono fissate in modo da evitare, di norma, sovrapposizioni tra insegnamenti dello stesso anno di corso.
6. Per gli studenti ripetenti e fuori corso la prima e la terza sessione di esami sono prolungate fino al giorno che precede l'inizio della sessione successiva in modo da consentire lo svolgimento di almeno un ulteriore appello loro riservato, distanziato di almeno venti giorni da quelli ordinari.
7. In ciascuna sessione lo studente può sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami o valutazioni finali di profitto degli insegnamenti dei quali ha acquisito, ove richiesta, l'attestazione di frequenza. In particolare, anche nei casi in cui è prevista una prova scritta o pratica, può sostenere più di una volta un esame non superato in precedenza.
8. Il calendario degli esami viene reso noto e adeguatamente pubblicizzato, anche mediante il sito dell'ateneo, almeno due mesi prima della data di inizio della sessione. Gli appelli hanno inizio alla data fissata e sono portati a compimento con continuità. Eventuali ed eccezionali rinvii delle date previste sono resi noti tempestivamente.
9. Le strutture didattiche curano la tempestiva pubblicizzazione, anche mediante il sito dell'ateneo, di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica ed, in particolare, degli orari delle lezioni e degli orari di ricevimento dei docenti.

Art. 17.

Insegnamenti

1. Qualora gli iscritti ad un insegnamento siano in numero superiore alla numerosità massima indicata dai decreti ministeriali per il corso di studio a cui esso afferisce, l'insegnamento è sdoppiato con delibera del consiglio della struttura didattica competente, che indica anche le modalità di suddivisione degli studenti.
2. Il consiglio del corso di studio verifica che programmi e prove d'esame dei corsi sdoppiati siano equivalenti ai fini didattici e non creino disparità tra gli studenti.
3. Insegnamenti di corsi di studio diversi, qualora abbiano analogo contenuto e identiche finalità, possono essere unificati, nel rispetto della numerosità massima indicata dai decreti ministeriali.
4. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere anche l'attivazione di seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. In ogni caso, indipendentemente dal tipo di attività formativa, per ciascuna di esse il regolamento indica:
 - a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare ben definito, anche allo scopo di assicurarne l'attribuzione al docente più appropriato;
 - b) l'attribuzione di un adeguato numero di crediti formativi universitari;
 - c) il tipo di esame o valutazione finale del profitto per il conseguimento dei relativi crediti.



5. Corsi integrati di più insegnamenti o moduli coordinati possono essere previsti e svolti con le modalità indicate ai commi 10 e 11 dell'art. 10 e 6 e 7 dell'art. 11. La valutazione finale del profitto di un corso integrato è unica. Della commissione fanno parte tutti i docenti dei singoli insegnamenti o moduli coordinati.
6. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere anche forme di insegnamento a distanza, precisandone le modalità di attuazione e di verifica finale del profitto.

Art. 18

Esami o valutazioni finali del profitto

1. Per ciascuna delle attività didattiche previste ed in funzione della specifica tipologia, il regolamento didattico del corso di studio indica il tipo di prova di esame o di valutazione finale del profitto che lo studente deve superare per acquisire i relativi crediti formativi universitari.
2. Il tipo di prova è scelto in modo da consentire alla commissione di valutare nel modo più adeguato il conseguimento da parte dello studente degli obiettivi formativi previsti. Essa può essere articolata in:
 - a) una prova scritta;
 - b) una prova pratica;
 - c) una prova grafica;
 - d) una prova orale;
 - e) una discussione di una o più tesine;
 - f) due o più delle prove precedenti.
3. La votazione finale, espressa in trentesimi, tiene comunque conto dei risultati positivi conseguiti in prove o colloqui eventualmente sostenuti durante lo svolgimento delle relative attività didattiche. Al candidato che ottiene il massimo dei voti può essere anche attribuita la lode.
4. La prova si considera superata se lo studente consegue la votazione di almeno diciotto trentesimi. In tal caso, la commissione verbalizza l'esito della prova riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "approvato" e il voto attribuito. L'esame superato può essere ripetuto per una sola volta entro un anno dalla data dell'esame. La nuova valutazione sostituisce la precedente a tutti gli effetti.
5. Qualora lo studente non superi la prova, la commissione verbalizza l'esito della prova riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, solo la notazione "non approvato". La prova non superata non viene tenuta in alcun conto ai fini del calcolo della media dei voti di profitto.
6. Qualora lo studente chieda di interrompere l'esame prima della sua conclusione, la commissione verbalizza l'esito della prova riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, solo la notazione "ritirato".
7. Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione apre la verbalizzazione all'inizio dell'esame, concludendola obbligatoriamente, nei casi in cui non sia prevista la prova orale, dopo la pubblicazione dei risultati.
8. Gli stages e i tirocini formativi non danno luogo a voto di profitto. Il conseguimento dei relativi crediti è subordinato alla valutazione positiva di una relazione sul lavoro svolto durante lo stage o il tirocinio, elaborata dallo studente e vistata dal tutor aziendale e dal tutor didattico. Il presidente della commissione di valutazione, nominata dal consiglio del corso di studio, cura la verbalizzazione dello stage o del tirocinio.
9. Le prove orali di esame o valutazione finale del profitto sono pubbliche. Nel caso di prove scritte o grafiche, dopo la correzione degli elaborati il candidato può prenderne visione.

Art. 19

Commissioni di esame o valutazione finale del profitto

1. Le commissioni di esame o valutazione finale del profitto sono nominate dal presidente del consiglio del corso di studio. La commissione è costituita dal titolare dell'insegnamento, con funzioni di presidente e da almeno un altro docente della stessa area disciplinare o da un cultore della materia.
2. Ai fini del suo inserimento in una specifica commissione, il cultore della materia deve essere riconosciuto tale, su richiesta del titolare dell'insegnamento, dal Consiglio della struttura didattica competente, sulla base di criteri generali definiti dal consiglio della struttura didattica competente, tra i quali il possesso della laurea magistrale o di titolo equivalente conseguito da almeno tre anni.
3. Quando siano costituite da quattro o più componenti, le commissioni operano come sottocommissioni costituite da almeno due componenti, di cui almeno uno docente, sotto la responsabilità e il coordinamento del presidente.
4. Nel caso di corsi integrati di più insegnamenti o moduli coordinati, la commissione, presieduta dal docente coordinatore del corso e composta da tutti i docenti del corso, effettua una valutazione collegiale complessiva del profitto.

5. La verbalizzazione degli esami è effettuata per via telematica e reca unicamente la firma digitale del presidente.

Art. 20 **Prove finali**

1. Per conseguire il titolo di studio lo studente che abbia acquisito i crediti previsti deve superare una prova finale. Il regolamento del corso di studio, in conformità a criteri generali deliberati dal consiglio della struttura didattica, indica:

- a) le modalità di svolgimento della prova, consistente nella discussione di uno o più elaborati o in una prova espositiva finalizzata, comunque, ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di studio;
- b) in quali casi gli elaborati e la discussione possano essere svolti in lingua straniera;
- c) il termine antecedente la data di svolgimento della prova entro il quale lo studente deposita gli eventuali elaborati;
- d) le modalità di valutazione della prova.

2. Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea o la laurea magistrale entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale è subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal consiglio di corso di studio, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica negativa, lo studente può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di studente fuori corso.

3. Per il conseguimento della laurea magistrale lo studente discute una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di uno o più relatori, di cui almeno uno docente, anche di altro ateneo.

4. Lo svolgimento della prova è pubblico.

5. La valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale è espressa in centodecimi. La prova si considera superata se lo studente consegue la votazione di almeno 66/110, determinata dalla media dei voti espressi, in centodecimi, da ciascuno dei componenti la commissione. Il voto, oltre che della valutazione della prova, tiene, comunque, conto anche delle valutazioni di profitto conseguite dallo studente nelle attività formative dell'intero corso di studio, nonché di ogni altro elemento rilevante ed, in particolare, della coerenza tra obiettivi formativi e obiettivi professionali, della maturità culturale e della capacità di elaborazione intellettuale personale. Al candidato che ottiene il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode solo all'unanimità.

6. La commissione di valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale è nominata dal presidente del consiglio del corso di studio, che la presiede o designa un presidente al quale delega il conferimento dei titoli. Le commissioni sono composte da sette o undici docenti dell'ateneo, compresi i professori a contratto. Il relatore, qualora non faccia parte della commissione, partecipa ai lavori limitatamente alla valutazione del candidato di cui ha guidato il lavoro.

7. Il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale prevede almeno tre sessioni, opportunamente distribuite. Il calendario viene reso noto e adeguatamente pubblicizzato, anche mediante il sito dell'ateneo, almeno tre mesi prima dalla data di inizio della sessione.

TITOLO III - Carriera studentesca

Art. 21

Immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio

1. Annualmente, l'ateneo, mediante il manifesto degli studi, precisa le modalità, i termini, la documentazione da predisporre e le tasse da versare per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione ad un corso di studio, assicurando che tutte le procedure amministrative connesse alla carriera dello studente siano effettuabili anche per via telematica.

2. L'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale ad accesso programmato è riservata agli studenti collocati utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e di altri criteri preventivamente determinati ed adeguatamente pubblicizzati. La prova si svolge entro il 30 settembre o, per i corsi ad accesso programmato a livello nazionale, secondo il calendario fissato dal ministero.

3. Nel caso di rinuncia all'immatricolazione di studenti collocati in posizione utile in graduatoria, viene fissato un termine, adeguatamente pubblicizzato anche mediante il sito dell'ateneo, e comunque antecedente

l'inizio delle attività didattiche del corso di studio, entro il quale possono chiedere l'immatricolazione gli studenti che seguono nell'ordine in graduatoria.

4. Chi ha già conseguito crediti formativi universitari che in tutto o in parte siano riconoscibili ai fini del conseguimento di un titolo di studio può chiedere l'iscrizione al corso di studio con abbreviazione di corso. Sull'istanza delibera il consiglio del corso di studio che, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati, stabilisce quali crediti riconoscere e, conseguentemente, l'anno di corso al quale lo studente può essere iscritto. Qualora i crediti di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento è subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

5. L'iscrizione con abbreviazione di corso ai corsi di laurea o di laurea magistrale ad accesso programmato è consentita solo a coloro che abbiano sostenuto positivamente la prova di ammissione di cui al comma 2 ed è subordinata all'esistenza di posti vacanti nell'anno di corso al quale lo studente può essere iscritto.

6. Agli iscritti ad un corso di laurea magistrale di durata biennale possono essere riconosciuti solo eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea.

7. Agli iscritti ad un corso di studio che siano già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello i crediti conseguiti possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i crediti relativi alla preparazione della prova finale.

8. Gli studenti dei corsi di laurea che alla data del termine ordinario di immatricolazioni ed iscrizioni (10 ottobre) abbiano conseguito almeno 150 crediti possono effettuare, entro la stessa data, l'iscrizione con riserva al primo anno dei corsi di laurea magistrale di durata biennale. La riserva deve essere sciolta, dopo il conseguimento della laurea, entro il termine del 30 novembre. Lo studente che consegue la laurea dopo tale termine può chiedere l'iscrizione a corsi singoli del corso di studio prescelto, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 27, purché in data antecedente l'inizio dei corsi che intende seguire. Nell'anno accademico seguente può chiedere l'iscrizione al corso di studio prescelto ed il riconoscimento dei crediti conseguiti o l'iscrizione con abbreviazione di corso, qualora i crediti conseguiti siano in numero sufficiente per l'iscrizione al secondo anno di corso. Per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato debbono comunque essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 5.

Art. 22

Frequenza dei corsi

1. La frequenza dei corsi è obbligatoria solo per i corsi di studio il cui regolamento lo prescriva esplicitamente. In tal caso, il regolamento specifica le modalità di accertamento della frequenza e indica anche la percentuale minima di presenze necessaria ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

2. Gli studenti dei corsi di studio nei quali la frequenza dei corsi è obbligatoria possono chiedere la dispensa totale o parziale dall'obbligo per gravi e giustificati motivi. La dispensa è deliberata dal consiglio del corso di studio.

3. L'assolvimento dell'obbligo della frequenza, ove richiesto, è attestato nei documenti relativi alla carriera dello studente.

4. Gli studenti componenti di organi collegiali sono esentati dalla frequenza delle attività formative che si svolgono in concomitanza con le sedute degli organi di cui fanno parte.

Art. 23

Studenti regolari, ripetenti e fuori corso

1. Viene iscritto come studente regolare del primo anno lo studente ammesso al corso di studio senza obblighi formativi aggiuntivi. Lo studente ammesso con obblighi formativi aggiuntivi viene iscritto "con riserva" e, come tale, non può sostenere esami o valutazioni finali di profitto. La riserva viene tolta dopo che siano stati soddisfatti gli obblighi formativi aggiuntivi.

2. Viene iscritto come studente regolare di un anno di corso successivo al primo lo studente che nell'anno precedente abbia acquisito, entro il termine ordinario delle iscrizioni:

a) la frequenza, ove richiesta, degli insegnamenti previsti dal proprio percorso formativo;

b) almeno 24 crediti per l'iscrizione al 2° anno e almeno 60 per l'iscrizione al 3°;

c) almeno 105 crediti per l'iscrizione al 4° anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, almeno 150 per l'iscrizione al 5° e almeno 200 per l'iscrizione al 6°.

I regolamenti dei corsi di studio possono richiedere il conseguimento di un numero di crediti minimo maggiore di quelli sopra indicati di non più di 1/3.



Nel caso in cui lo studente sia in difetto di non più di un attestato di frequenza, è consentita l'iscrizione all'anno di corso successivo con l'obbligo di acquisire la frequenza mancante entro l'anno accademico.

3. Viene iscritto come studente ripetente del primo anno o di un anno di corso successivo al primo lo studente che:

- a) non abbia acquisito, ove richiesta, la frequenza degli insegnamenti previsti dal proprio percorso formativo nell'anno di corso precedente;
- b) o abbia acquisito un numero di crediti minore di quelli richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo;
- c) o voglia modificare il percorso formativo seguito inserendovi insegnamenti di anni precedenti dei quali debba ancora acquisire, ove richiesta, la frequenza;
- d) o voglia ripetere l'anno.

All'atto dell'iscrizione lo studente ripetente può chiedere di frequentare e sostenere, nel rispetto di eventuali precedenza, gli esami di insegnamenti dell'anno di corso successivo a quello a cui è iscritto corrispondenti a non più di 30 crediti.

4. Viene iscritto come studente fuori corso lo studente dei corsi di laurea o di laurea magistrale che, alla fine del percorso regolare, avendo assolto gli obblighi di frequenza, non abbia acquisito i crediti necessari per il conseguimento del titolo.

Art. 24

Studenti a tempo parziale

1. All'atto dell'iscrizione ad un anno di corso, lo studente di un corso di laurea o laurea magistrale che non intenda seguire il percorso formativo articolato su 60 crediti per anno può chiedere di seguire un percorso formativo articolato su un numero di crediti per anno non superiore a 40. In tal caso, lo studente viene iscritto come studente a tempo parziale e segue un percorso formativo appositamente definito dal consiglio di corso di studio, su proposta dello studente.

2. Allo studente a tempo parziale si applica una riduzione del 30% dell'ammontare dei contributi.

3. Il cambiamento di status da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno o viceversa può essere chiesto una sola volta nell'arco del corso di studio, all'atto dell'iscrizione ad un anno di corso.

Art. 25

Rinuncia agli studi. Decadenza

1. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di rinunciare agli studi svolti.

2. Nel caso di contemporanea iscrizione a più corsi di studio viene ritenuta valida solo la prima iscrizione effettuata. Pertanto, lo studente decade dal corso di studio al quale si è iscritto successivamente con l'annullamento di frequenze e crediti eventualmente acquisiti in tale corso di studio.

3. Nel caso di contemporanea iscrizione ad altro ateneo italiano non viene considerata valida l'iscrizione presso questo ateneo. Pertanto, lo studente decade dal corso di studio al quale è iscritto presso questo ateneo.

4. E' consentita la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso l'Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, secondo quanto stabilito dal D.M. 28 settembre 2011 (G.Uff. n. 25/2012).

Art. 26

Riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Lo studente può svolgere parte dei propri studi presso università estere o istituzioni equiparate con le quali l'ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione europea e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti.

2. L'ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.

3. Lo studente che vuole avvalersi della possibilità di cui al comma 1 presenta apposita domanda nella quale indica l'ateneo presso il quale intende recarsi e gli insegnamenti che si propone di seguire. Il consiglio del corso di studio competente delibera in merito, specificando quali insegnamenti sono riconosciuti e motivando adeguatamente nel caso in cui qualche insegnamento non possa essere riconosciuto. La delibera indica la corrispondenza tra le attività formative riconosciute e quelle curriculari del corso di studio, il numero di crediti formativi universitari e la votazione in trentesimi attribuita a ciascuna di esse, sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate. Il consiglio delibera sulla base di criteri generali

precedentemente definiti e, in particolare, non in base alla più o meno perfetta corrispondenza dei contenuti tra gli insegnamenti del corso di studi e quelli che lo studente intende seguire all'estero ma verificando che questi ultimi siano coerenti con gli obiettivi del corso di studio.

4. Le attività formative svolte all'estero (insegnamenti seguiti, crediti acquisiti e votazioni conseguite) sono registrate nella carriera dello studente, in conformità alla delibera preventiva di cui al comma precedente, sulla base della sola documentazione trasmessa dall'università ospitante.

5. La delibera del consiglio di corso di studio di cui al comma 3 non è necessaria nel caso in cui sussista apposito accordo bilaterale con l'università ospitante. In tal caso, il riconoscimento avviene in conformità a quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'accordo.

6. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia riconosciuta alcuna corrispondenza sono considerate dalla commissione in sede di valutazione della prova finale. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello studente.

Art. 27

Iscrizione a insegnamenti extra-curricolari e a corsi singoli

1. All'atto dell'iscrizione ad un qualunque anno del proprio corso di studio, lo studente può chiedere di seguire uno o più insegnamenti extra-curricolari corrispondenti a non più di 18 crediti, scelti tra gli insegnamenti attivati nell'ateneo in quell'anno, ad eccezione di quelli dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione. Tali attività extra-curricolari e i relativi crediti acquisiti non sono in ogni caso riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo relativo al corso di studio al quale lo studente è iscritto. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello studente. Il mancato superamento degli esami di insegnamenti extra-curricolari non è ostativo per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'iscrizione a non più di 5 corsi singoli per anno, corrispondenti a non più di 40 crediti, è consentita a tutti coloro che, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, intendano seguire degli insegnamenti universitari, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione, purché non siano contemporaneamente iscritti ad un corso di studio universitario. Per l'iscrizione a corsi singoli non è richiesto il possesso di particolari requisiti. L'ammontare del contributo richiesto per l'ammissione ai corsi è fissato annualmente in funzione della tipologia dei corsi e del numero di crediti. In nessun caso è consentita l'iscrizione a corsi singoli per seguire insegnamenti dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale.

Art. 28

Istanze. Certificazioni

1. Le istanze degli studenti vengono presentate, di norma per via telematica, unicamente alle competenti segreterie degli studenti, che vi appongono un numero progressivo e la data di ricezione. La segreteria comunica allo studente il termine entro il quale istruisce e trasmette l'istanza al competente consiglio di corso di studio, che delibera entro i successivi 40 giorni. Entro 10 giorni dalla data di trasmissione della delibera, la segreteria degli studenti la trasmette allo studente, di norma per via telematica.

2. Le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti sono rilasciati, in conformità alle leggi vigenti, dalle competenti segreterie degli studenti, di norma per via telematica.

3. Durante il corso degli studi lo studente può ottenere certificazioni relative alla carriera seguita con l'indicazione degli esami o verifiche finali di profitto fino ad allora sostenuti e dei crediti conseguiti.

4. Al conseguimento del titolo, unitamente al diploma viene rilasciato, come supplemento al diploma, una relazione informativa che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito per conseguire il titolo.

TITOLO IV - Attività integrative. Docenti

Art. 29

Attività didattiche speciali e integrative

1. L'ateneo, anche in collaborazione con enti esterni in possesso di requisiti riconosciuti idonei dalle strutture didattiche interessate, assicura i seguenti servizi didattici integrativi:

a) corsi di orientamento alla scelta del corso di studio, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;

b) corsi di orientamento all'inserimento nella professione.

2. L'ateneo, anche in collaborazione con enti esterni in possesso di requisiti riconosciuti idonei dalle strutture didattiche interessate, istituisce:

a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;

c) corsi di formazione professionale per laureati;

d) corsi di formazione permanente;

e) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento;

f) corsi di formazione specialistica per laureati.

L'istituzione e lo svolgimento dei corsi sono disciplinate da un apposito regolamento di ateneo che, per ogni tipologia di corso, precisa il numero di crediti corrispondenti alle singole attività formative.

3. Su proposta di una struttura didattica, l'ateneo partecipa alle attività e ai corsi IFTS. L'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari è deliberato dalla struttura didattica proponente, su parere conforme del consiglio di corso di studio competente.

Art. 30

Attività di collaborazione part-time

1. L'ateneo bandisce concorsi per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle proprie strutture, per un impegno complessivo annuo di 150 ore pro capite.

2. Sulla base dei requisiti precisati nel relativo bando, che comunque tengono conto sia del reddito familiare che del profitto negli studi, gli studenti vengono collocati in un'unica graduatoria.

3. Gli studenti vengono assegnati alle varie strutture che ne fanno richiesta, facendo scorrere via via la graduatoria.

Art. 31

Orientamento e tutorato

1. L'ateneo, attraverso le strutture didattiche, assicura agli studenti forme di orientamento e tutorato finalizzate a:

a) orientarli nelle scelte di studio e professionali;

b) migliorare l'incidenza dell'esperienza universitaria nella loro formazione;

c) assisterli e orientarli nei periodi di difficoltà.

2. A tale scopo, presso ciascuna struttura didattica, è istituito un apposito servizio di orientamento e tutorato, sotto la responsabilità di un docente nominato dal consiglio della struttura didattica, che annualmente riferisce sul lavoro svolto.

3. Le attività di orientamento e tutorato sono svolte da docenti e, per non oltre 100 ore per anno, da studenti selezionati con apposito bando prima dell'inizio dell'anno accademico in numero adeguato alle esigenze. Agli studenti è dovuto lo stesso compenso orario previsto per le attività di collaborazione part-time.

4. All'organizzazione delle attività di orientamento e tutorato possono essere chiamati a collaborare rappresentanti degli ordini professionali e del mondo del lavoro nonché i rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali dei corsi di studio.

Art. 32

Doveri didattici dei docenti

1. Nei periodi in cui svolge gli insegnamenti che gli sono stati affidati, il docente assicura, di norma, la presenza presso le strutture a disposizione dei corsi di studio ai quali gli insegnamenti afferiscono per un congruo numero di ore in almeno tre giorni la settimana, secondo un calendario adeguatamente pubblicizzato.

2. Il docente che, nei periodi di cui al precedente comma, abbia necessità di sospendere la propria attività didattica per più di una settimana, chiede preventiva autorizzazione al direttore del dipartimento a cui afferisce, precisando il motivo dell'assenza e curando, ove possibile, che le attività proseguano con un docente sostituto. Nei casi di assenza prolungata, dovuta a cause di forza maggiore, motivi di salute e impegni scientifici o istituzionali, il docente ne dà tempestiva comunicazione al direttore che prende tutte le iniziative atte ad assicurare la regolare prosecuzione delle attività didattiche.

3. Il docente, di norma, dedica al ricevimento degli studenti un congruo numero di ore, in almeno due giorni la settimana, distribuito in maniera omogenea e continuativa lungo l'intero anno accademico, secondo un calendario adeguatamente pubblicizzato.
4. Il consiglio di dipartimento, definito preliminarmente il numero minimo di ore di attività didattica frontale al quale è tenuto ciascun docente in conformità al proprio stato giuridico e compatibilmente con le disponibilità di insegnamenti, attribuisce i compiti didattici ai docenti secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, perseguendo finalità di minimizzazione dei costi e assicurando che gli stessi assolvano i loro compiti istituzionali primariamente nell'ambito dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.
5. Il consiglio di dipartimento può attribuire al docente, con il suo consenso, ulteriori compiti didattici nei corsi di laurea e di laurea magistrale fino ad un massimo complessivo, inclusi i compiti istituzionali, di 180 ore di didattica frontale per anno accademico, elevabili a non più di 210 ore per gravi ragioni adeguatamente esposte in motivazione.
6. Il consiglio di dipartimento può autorizzare il docente a svolgere attività didattica in corsi di altro tipo (master universitari, corsi di specializzazione, corsi di dottorato, corsi di formazione, corsi IFTS, ...) fino ad un massimo complessivo, incluse le attività di cui al comma precedente, di 300 ore per anno.
7. Il consiglio di dipartimento, nel rispetto dello stato giuridico di ciascun docente, cura che nell'attribuzione dei carichi didattici non si determinino disparità di trattamento.
8. Per ciascuno degli insegnamenti affidatigli, il docente cura la compilazione di un apposito registro, ove indica via via, oltre a orario e data del giorno in cui si svolge la specifica attività, gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente l'insegnamento, facendo aggiungere alla propria firma, ove necessario, quella del docente o ricercatore che per quella specifica attività lo abbia, eventualmente, affiancato o sostituito.
9. Al termine del corso il registro viene vistato dal presidente del consiglio del corso di studio e consegnato, quindi, al direttore che ne cura la conservazione nell'archivio del dipartimento.
10. Ogni docente è tenuto a seguire un congruo numero di studenti nella compilazione degli elaborati della prova finale o delle tesi.
11. Il consiglio di dipartimento, nell'ambito di criteri fissati dal Senato accademico, può affidare, con il loro consenso, a studenti dei corsi di dottorato di ricerca, previo parere favorevole dei rispettivi coordinatori, e a titolari di assegno di ricerca il compito di svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, verificando che ciò non ne comprometta l'attività di formazione e di ricerca. Tale affidamento non dà luogo, in ogni caso, a compenso economico né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane. Per i titolari di assegno di ricerca l'affidamento è da considerarsi aggiuntivo rispetto al limite di 60 ore previsto dall'art. 6 del "Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della l. 240/2010".

Art. 33

Incentivazione dell'impegno didattico dei docenti

1. L'ateneo favorisce iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti, all'orientamento e al tutorato, destinando adeguate risorse finanziarie all'incentivazione dell'impegno didattico dei docenti. L'utilizzo di tali risorse è disciplinato da apposito regolamento.
2. Tra le attività finanziate rientrano tutte le attività didattiche integrative programmate dai consigli di corso di studio come complemento dell'offerta formativa di base che siano svolte dai docenti al di fuori dei compiti didattici istituzionali loro attribuiti annualmente. Vi rientrano in particolare:
 - a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;
 - b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento;
 - d) attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;

- e) attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, ...);
- f) corsi di preparazione agli esami di l'abilitazione all'esercizio delle professioni o a concorsi pubblici;
- g) corsi di formazione permanente;
- h) corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di scuola superiore.

TITOLO V - Norme finali e transitorie

Art. 34

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Il regolamento è emanato con decreto rettorale.
3. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni in vigore.

Art. 35

Modifica del regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 36

Norme transitorie

1. Agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento didattico, l'ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici e i regolamenti previgenti.
2. I consigli dei corsi di studio, all'atto della disattivazione di un anno di corso dell'ordinamento previgente, indicano le equivalenze tra le attività formative disattivate e quelle previste nel nuovo ordinamento in modo da consentire l'assolvimento degli eventuali obblighi di frequenza residui ed il superamento dei relativi esami o valutazioni finali di profitto.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità attraverso le quali gli studenti di cui al comma 1 esercitano l'opzione di proseguire gli studi nei corsi di laurea e di laurea magistrale, disciplinati dalle norme del presente regolamento didattico, istituiti in sostituzione di quelli a cui erano iscritti. In particolare, definiscono la corrispondenza tra le attività formative previste nell'ordinamento previgente e quelle previste nel presente regolamento.
4. Le richieste di passaggio a corsi di studio non direttamente sostitutivi di quelli preesistenti sono considerate come richieste di passaggio ad altro corso di studio.

PARTE II

ELENCO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 37

Elenco dei dipartimenti

- Anatomia, biologia e genetica, medicina legale, neuroscienze, patologia diagnostica, igiene e sanità pubblica (Gian Filippo Ingrassia)
- Architettura
- Bio-medicina clinica e molecolare
- Chirurgia
- Economia e impresa
- Fisica e astronomia
- Gestione dei sistemi agroalimentari ed ambientali
- Ingegneria civile e ambientale



- Ingegneria elettrica elettronica e informatica
- Ingegneria industriale
- Matematica e informatica
- Scienze mediche e pediatriche
- Scienze della formazione
- Scienze biologiche, geologiche e ambientali
- Scienze bio-mediche
- Scienze chimiche
- Scienze chirurgiche, trapianti d'organo e tecnologie avanzate
- Scienze del farmaco
- Scienze delle produzioni agrarie e alimentari
- Scienze politiche e sociali
- Scienze umanistiche
- Seminario giuridico
- Specialità medico chirurgiche

Art. 38
Elenco delle scuole

- Facoltà di Medicina

Art. 39
Elenco delle scuole di dottorato

Non ancora istituite.

Art. 40
Elenco delle strutture didattiche speciali

- Scuola superiore di Catania
- Struttura didattica speciale di Ragusa
- Struttura didattica speciale di Siracusa

PARTE III
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA

Art. 41
Elenco dei corsi di laurea

Presso l'ateneo sono istituiti i corsi di laurea di cui all'allegato 1.

PARTE IV
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Art. 42
Elenco dei corsi di laurea magistrale

Presso l'ateneo sono istituiti i corsi di laurea magistrale di cui all'allegato 2.





Allegato 1

Corsi di Laurea


- L-1 Beni culturali 
- L-5 Filosofia 
- L-7 Ingegneria civile e ambientale 
- L-8 Ingegneria elettronica 
- L-8 Ingegneria informatica 
- L-9 Ingegneria industriale 
- L-10 Lettere 
- L-11 Lingue e culture europee euroamericane ed orientali 
- L-12 Mediazione linguistica e interculturale 
- L-13 Scienze biologiche 
- L-15 Formazione di operatori turistici 
- L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
- L-18 Economia Aziendale 
- L-18 Economia e Gestione delle Imprese Turistiche 
- L-19 Scienze educative per l'infanzia 
- L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 
- L-20 Lingue per la comunicazione internazionale 
- L-20 Scienze e lingue per la comunicazione 
- L-21 Pianificazione, progettazione e gestione del territorio e dell'ambiente 
- L-22 Scienze motorie 
- L-24 Scienze e tecniche psicologiche 
- L-25 Scienze e tecnologie agrarie 
- L-26 Scienze e tecnologie alimentari 
- L-27 Chimica 
- L-27 Chimica Industriale 
- L-29 Tossicologia dell'ambiente e degli alimenti 
- L-29 Scienze erboristiche e dei prodotti nutraceutici 
- L-30 Fisica 
- L-31 Informatica 
- L-32 Scienze Ambientali e Naturali 
- L-33 Economia 
- L-34 Scienze Geologiche 
- L-35 Matematica 
- L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro 
- L/SNT1 Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) 
- L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
- L/SNT2 Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) 
- L/SNT2 Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) 
- L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed assistente di oftalmologia) 
- L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di


Fisioterapista) 

L/SNT3 Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) 

L/SNT3 Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia) 

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) 


L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) 

L/SNT3 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) 

L/SNT3 Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) 

L/SNT3 Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista) 

Corsi Interclasse


















L-39 & L-40 Sociologia e servizio sociale 

L-42 & L-36 Storia e scienze politiche e delle relazioni internazionali 








Allegato 2

Corsi di laurea Magistrale


- LM-2 Archeologia 
- LM-6 Biodiversità e qualità dell'ambiente 
- LM-6 Biologia sanitaria 
- LM-6 Biologia cellulare e molecolare 
- LM-7 Biotecnologie agrarie 
- LM-11 Scienze e tecnologie dei beni culturali 
- LM-14 Filologia moderna 
- LM-15 Filologia classica 
- LM-17 Fisica 
- LM-18 Informatica 
- LM-22 Ingegneria chimica per la sostenibilità industriale 
- LM-23 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti 
- LM-23 Ingegneria civile strutturale e geotecnica 
- LM-25 Automation Engineering and Control of Complex Systems (Ingegneria dell'automazione e del controllo dei sistemi complessi) 
- LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni 
- LM-28 Ingegneria elettrica 
- LM-29 Ingegneria elettronica 
- LM-31 Ingegneria gestionale 
- LM-32 Ingegneria informatica 
- LM-33 Ingegneria meccanica 
- LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
- LM-37 Lingue e culture europee ed extraeuropee 
- LM-38 Lingue per la cooperazione internazionale 
- LM-40 Matematica 
- LM-51 Psicologia 
- LM-52 Internazionalizzazione delle relazioni commerciali 
- LM-54 Chimica dei Materiali 
- LM-54 Chimica organica e bioorganica 
- LM-54 Chimica Biomolecolare 
- LM-56 Economia e Gestione delle Amministrazioni Pubbliche 
- LM-60 Scienze del Mare 
- LM-60 Scienze Naturali ed Ecologiche 
- LM-62 Politica globale e relazioni euro-mediterranee 
- LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 
- LM-65 Comunicazione della cultura e dello spettacolo 
- LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 
- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 
- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie in ambiente tropicale e subtropicale 
- LM-70 Scienze e tecnologie alimentari 

LM-71 Tecnologie Chimiche per l'Industria e per l'Ambiente 
LM-74 Scienze Geologiche 
LM-75 Scienze per la Tutela dell'Ambiente (STA) 
LM-75 Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio 
LM-77 Direzione aziendale 
LM-77 Finanza Aziendale 
LM-78 Scienze filosofiche 
LM-79 Scienze geofisiche 
LM-84 Storia e cultura dei paesi mediterranei 
LM-85 Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa 
LM-87 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 
LM-88 Sociologia 
LM-89 Storia dell'arte e beni culturali 
LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche 
LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 
LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 

Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico

LMG/01 Giurisprudenza 
LM-4 c.u Architettura 
LM-4 c.u Ingegneria edile-architettura 
LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche 
LM-13 Farmacia 
LM-41 Medicina e chirurgia 
LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 

Formazione Insegnanti

LM-14 Discipline letterarie, storiche e geografiche per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado (Classe di abilitazione A043) 
LM-96 Tecnologia per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado (Classe di abilitazione A033) 